



# Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni  
è un Istituto di Stato creato dalla legge  
4 Aprile 1912 n. 305 con sede in Roma.  
Le polizze di assicurazione da esso emesse,  
oltre che dalle riserve matematiche  
e dalle altre riserve dell'Istituto, sono  
garantite dal Tesoro dello Stato.

Roma

1  
maggio 1914

Giusta il desiderio espressomi nella conversazione che ebbi l'onore di tenere con l'E.V. giorni or sono, mi affretto a manifestarle i miei concreti apprezzamenti circa le forme ed i limiti, entro i quali l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni potrebbe anch'esso, come già la Cassa Nazionale di Previdenza, essere chiamato a prestare il proprio concorso finanziario al benefico incremento della costruzione delle case popolari ed economiche.

Ed anzitutto credo opportuno ricordare all'E.V. che nei primi mesi dello scorso esercizio, e precisamente con lettera 27 maggio 1913, io ebbi ad intrattenere il Ministro del tempo sul presente argomento, comunicandogli la risposta da me data all'On. Codacci - Pisanelli, il quale sino da allora avrebbe desiderato che un opportuno provvedimento legislativo autorizzasse questo Istituto ad impiegare parte delle disponibilità in mutui assicurativi edilizi.

Con lettera 9 giugno 1913 N. 20023 l'On. Ministero

A S.E. l'Avv. di Agricoltura conveniva meco che trattavasi di questione  
Giannetto Cavasola  
Ministro per l'Agricoltura  
l'Industria ed il Commercio

ROMA



2

DIREZIONE GENERALE  
ROMA



delle maggior importanza, la quale certamente meritava ogni più attento studio ed interessamento, ma che, in quelle circostanze, ancora sui primi inizi delle operazioni della nuova azienda, una disposizione nei sensi proposti sarebbe stata prematura ed anche di assai scarse efficacie pratica.

Attualmente però che l'organizzazione dell'Istituto può dirsi bene avviata e che i primi risultati conseguiti offrono sufficienti elementi di valutazione e di previsione, parrebbe opportuno che l'Istituto Nazionale fosse posto in grado di svolgere, sia pure entro modesti confini, un'azione giovevole nel campo delle edilizie destinate alle classi meno abbienti.

Del resto l'Istituto non farebbe per tal modo che continuare l'opera di società od associazioni assicurative, da esso in tutto od in parte assorbite, — cose opportunissime, mentre il bisogno di esse popolari ed economiche, lungi dall'essere soddisfatto, malgrado le provvidenze già adottate, ognor più cresce e si fa urgente.

All'uopo la relativa disposizione potrebbe essere concretata secondo lo schema di articolo designato col N. 1 nell'allegato foglio, e formulato in base a questi essenziali concetti.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dovrebbe essere facultato ad accordare mutui ad interesse a favore tanto del-



# Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato creato dalla legge 4 Aprile 1912 n. 305 con sede in Roma. Le polizze di assicurazione da esso emesse, oltre che dalle riserve matematiche e dalle altre riserve dell'Istituto, sono garantite dal Tesoro dello Stato.

le società cooperative come degli Istituti autonomi contemplati della Legge sulle casse popolari ed economiche (Testo Unico 27 febbraio 1908 N. 89).

E' chiaro peraltro che la sua azione dovrebbe meglio rivolgersi, anche in rapporto alle industrie che esso esercita, alle concessioni di mutui con ammortamento assicurativo, nei quali l'operazione finanziaria è connessa con quella di assicurazione sulla vita, - avvalendosi inoltre di quelle maggiori garanzie che, come è previsto dall'art. 4 dell'ora citato Testo Unico 27 febbraio 1908, possono essere date mediante cessione di quote - stipendio in equivalenza al premio di assicurazione, degli impiegati delle amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato, i quali si rendono acquirenti di case costruite da società cooperative o da Istituti autonomi.

Per quanto riflette poi la entità del concorso che potrebbe offrire l'Istituto Nazionale, conviene tener conto degli obblighi già fatti all'Istituto in tema di reinvestimenti dei propri fondi ed in particolar modo degli impegni presi, d'intesa pure con codesto On. Ministero, per favorire la costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata, mercé il definitivo acquisto delle relative annualità di sussidio chilometrico assegnate dallo Stato.

4

E poiché tali impegni assorbiranno certo gran parte delle annue disponibilità, sarebbe d'uopo assolutamente limitare la quota da destinarsi alle operazioni di cui ora trattasi, e non più del decimo delle disponibilità anzidette, che è pure la misura determinata dall'art. 15 della Legge creatrice dell'Istituto rispetto agli impieghi di beni immobili urbani posti nel Regno.

E' inoltre da osservare che l'Istituto Nazionale non ha ricevuto alcuna dotazione iniziale di capitali e deve provvedere con le proprie risorse anche all'ammortamento delle non lievi spese per l'acquisto dei portafogli delle imprese private e di tutte le altre spese di primo impianto, e ciò lo pone nella imprescindibile necessità di ricercare, per quanto gli è possibile, gli impieghi più redditizi, i quali gli denno modo altresì di perseguire quegli intenti industriali a cui vuole essere informata la sua azione.

Si palesa quindi essenziale l'esclusione rispetto all'Istituto delle limitazioni volute dalla legge sulle casse popolari circa il saggio di interesse, senza contare che, essendo questo saggio di natura essenzialmente variabile, come sono mutevoli le condizioni del mercato finanziario, non sarebbe utile, neppure rispetto ai richiedenti le sovvenzioni, il

fisserlo preventivamente e stabilmente.

Dovrebbe pertanto alla prudente discrezione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale essere lasciato di stabilire d'accordo con le altre parti interessate alle singole operazioni, le relative cautele e la misura dell'interesse.

Con l'occasione, e posto che si verrebbe in siffatta guisa ad assegnare all'Istituto Nazionale un compito analogo a quello già affidato alla Cassa Nazionale di Previdenza, ponendosi in maggior rilievo la stretta affinità dei due Enti, e quelli d'altra parte, sebbene con azioni e mezzi differenti, hanno comune lo scopo di sovvenire alla vecchiaia e alla invalidità dell'operaio, parrebbe logico ed opportuno accordare all'Istituto ed al proprio personale quelle agevolanze e benefici, dei quali già godono la detta Cassa ed il personale da essa dipendente.

In vista delle identiche finalità, non si vedrebbe inverosimile di negare all'Istituto le esenzioni fiscali ed il beneficio del gratuito patrocinio, accordati alla Cassa dagli articoli 21 e 23 della legge che la disciplina, né da una tale determinazione potrebbe distogliere la considerazione delle perdite che subirebbe l'Esercizio dello Stato, perdita soltan-



6

to apparente, risolvendosi essa in una maggiore attribuzione di fondi alla Cassa Nazionale, ed al postutto di entità assai modesta, dato che si manterrebbe l'applicabilità delle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, le quali rappresentano un cespite di gran lunga più importante.

Così nei rapporti del personale dell'Istituto sarebbe equo togliere ogni disparità di trattamento fra esso e quello della Cassa Nazionale di Previdenza, che neppure è costituito da impiegati dello Stato, e quindi estendere in confronto del primo i benefici accordati al personale della Cassa dall'art. 6 del più volte ricordato Testo Unico 30 maggio 1907, e cioè la classificazione degli stipendi in Categoria D, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, le riduzioni ferroviarie e le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, nei sensi dell'articolo precitato.

Il personale dell'Istituto ha infatti ogni provento accertato e colpito d'imposta nel preciso importo corrispostogli, e non può disconoscersi che nei suoi riguardi militino le stesse identiche ragioni che già determinarono le concessioni a favore degli impiegati della Cassa.

Ritenuto inoltre che di questi benefici verrebbe ad usufruire un personale tra maschile e femminile, di numero assai

limitato, non dovrebbe punto impensierire l'entità economica delle concessioni medesime.

Mi permetto pertanto sottoporre all'esame dell'E.V. il testo di altri due articoli riflettenti le concessioni in parole, i quali in unione al precedente, costituirebbero l'insieme del qui escluso progetto.

Con profondo ossequio

IL DIRETTORE GENERALE



# Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE

ROMA

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato creato dalla legge 4 Aprile 1912 n. 305 con sede in Roma. Le polizze di assicurazione da esso emesse, oltre che dalle riserve matematiche o dalle altre riserve dell'Istituto, sono garantite dal Tesoro dello Stato.

PROGETTO DI LEGGE CONTENENTE DISPOSIZIONI  
AGGIUNTIVE A QUELLE DELLA LEGGE 4 APRILE  
1912 N° 305 SULL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE  
ASSICURAZIONI

Art. 1

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato ad impiegare le proprie disponibilità, oltre che nei modi specificati dall'art. 15 della Legge 4 aprile 1912 N. 305, in mutui ad interesse a favore di Istituti autonomi e di società cooperative per le case popolari o economiche, considerati nel Testo Unico delle Leggi sulle case popolari od economiche, approvato con R. Decreto 27 febbraio 1908 N. 305, ed anche in mutui con ammortamento assicurativo a favore di privati acquirenti di case popolari od economiche.

Per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni dipendenti dallo Stato la facoltà di cedere quote di stipendio in pagamento di prezzo dovuto per acquisto di case popolari od economiche è estesa ai premi dovuti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in dipendenza di contratti di mutuo ad ammortamento assicurativo.



L'impiego consentito col presente articolo non può eccedere il decimo delle annuali disponibilità dell'Istituto Nazionale.

Le cautele inerenti alle operazioni di mutuo e la misura del relativo interesse saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto.

Art. 2

Sono concesse all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni le agevolzze tributarie ed i benefici accordati alla Cassa Nazionale di Previdenza dagli articoli 31 e 33 del Testo Unico, di legge sulla Cassa medesima, approvato con R. Decreto 30 maggio 1907 N. 376, salva l'applicabilità delle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi nei sensi di cui al capoverso dell'art. 16 della Legge 4 aprile 1912 N. 305.

Art. 3

Gli impiegati amministrativi e tecnici dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sono ammessi a godere dello stesso trattamento fatto agli impiegati effettivi della Cassa



Nazionale di Previdenza con l'art. 6 del citato Testo Uni-  
co 30 maggio 1907.